

REGOLAMENTO (CE) N. 667/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

- (1) I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000 ⁽⁴⁾, fissano rispettivamente il prezzo da pagare per chilogrammo di peso vivo degli animali che beneficiano del regime previsto dal regolamento e il tasso di cofinanziamento da parte della Comunità del prezzo d'acquisto degli animali.
- (2) Per stabilire il valore estimativo attuale degli animali in oggetto si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi di mercato nel Regno Unito dal 1997, data dell'ultima modifica dei prezzi e dei tassi. In tale periodo tuttavia non sono state rilevate quotazioni dei prezzi per le vacche in questo Stato membro, per cui è opportuno tener conto dell'evoluzione dei prezzi di questi animali nei mercati vicini.
- (3) Si dovrebbe pertanto ridurre del 20 % il prezzo d'acquisto delle vacche e dell'8 % quello degli altri animali di età superiore a 30 mesi. Il tasso di cofinanziamento comunitario dovrebbe essere ridotto in conformità.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 716/96.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, è di:

 - 0,64 EUR/kg di peso vivo per le vacche,
 - 0,83 EUR/kg di peso vivo per gli altri animali.»
- 2) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. La Comunità cofinanzia le spese sostenute dal Regno Unito per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ragione di 233 EUR per vacca e di 302 EUR per ogni animale diverso dalle vacche che siano stati distrutti conformemente a quanto disposto all'articolo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli animali acquistati a partire dal 28 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.